Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 211

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Lunedì, 14 agosto 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1972, n. **419**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 146 e 147, relativi all'ordinamento degli studi della facoltà di ingegneria, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 146. — Nel primo anno del corso saranno impartiti i seguenti insegnamenti comuni per tutti i tipi di laurea:

Analisi matematica I;
Geometria;
Fisica I;
Chimica;
Disegno.

Per essere iscritto al secondo corso lo studente dovrà aver superato due almeno fra i quattro seguenti esami:

Analisi matematica I;
Geometria;
Fisica I;
Chimica.

Nel secondo anno di corso saranno impartiti i seguenti insegnamenti comuni per tutti i tipi di laurea:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II,

oltre ad altri insegnamenti, diversi per i singoli tipi di laurea, che verranno inclusi, con l'annotazione secondo anno, negli elenchi delle materie relative ai corsi di laurea stessi di cui all'art. 145.

Per essere iscritti al terzo anno di corso gli studenti di tutti i corsi di laurea, ad eccezione dei corsi di laurea in ingegneria elettrotecnica, chimica, elettronica e nucleare, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;
Disegno II.

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, per essere iscritti al terzo anno, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;
Chimica dei materiali elettrici.

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria chimica, per essere iscritti al terzo anno, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;
Chimica applicata.

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria elettronica, per essere iscritti al terzo anno, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;
Metodi di osservazione e misura.

Gli studenti del corso di laurea in ingegneria nucleare, per essere iscritti al terzo anno, devono aver superato tutti gli esami relativi agli insegnamenti del primo anno e gli esami di almeno tre dei seguenti insegnamenti del secondo anno:

Analisi matematica II;
Meccanica razionale;
Fisica II;
Fisica atomica.

Lo studente che sia stato iscritto al terzo anno e abbia superato soltanto tre degli esami relativi agli insegnamenti del secondo anno, elencati nei cinque precedenti commi, ha l'obbligo di superare il quarto esame prima di sostenere qualsiasi esame del triennio di applicazione.

Art. 147. — Gli insegnamenti tenuti per i singoli corsi di laurea oltre a quelli già elencati come comuni a tutti i corsi stessi durante il primo e il secondo anno si distinguono in:

a) obbligatori sul piano nazionale;
b) obbligatori sul piano della facoltà;
c) a scelta per gruppi da parte degli studenti.

Gli insegnamenti stessi sono qui sotto elencati per ogni tipo di laurea.

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE
(Sezione edile, idraulica, trasporti)

2° *Anno*:

b) Disegno II;
b) Litologia e geologia;
a) Tecnologia dei materiali e chimica applicata.

Triennio d'applicazione:

a) Scienza delle costruzioni;
a) Meccanica applicata alle macchine e macchine;
a) Fisica tecnica;
a) Elettrotecnica;
a) Idraulica;
a) Tecnica delle costruzioni;
a) Architettura tecnica;
a) Topografia.

Sezione edile:

a) Architettura e composizione architettonica;
b) Complementi di architettura tecnica;
b) Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
b) Costruzione di ponti;
b) Tecnica urbanistica;
b) Impianti tecnici civili;
b) Acquedotti e fognature (sem.);
b) Fondamenti di economia ed estimo;
b) Principi di diritto (sem.).

Sezione idraulica:

a) Costruzioni idrauliche;
b) Impianti speciali idraulici;
b) Complementi di architettura tecnica;
b) Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti;
b) Costruzione di ponti;
b) Tecnica ed economia dei trasporti;
b) Fondamenti di economia ed estimo;
b) Principi di diritto (sem.).

Sezione trasporti:

a) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
b) Tecnica ed economia dei trasporti;
b) Complementi di architettura tecnica;
b) Costruzione di ponti;
b) Tecnica urbanistica;
b) Costruzioni idrauliche;
b) Fondamenti di economia ed estimo;
b) Principi di diritto (sem.).

LAUREA IN INGEGNERIA MECCANICA

2° *Anno*:

b) Disegno II;
a) Chimica applicata.

Triennio di applicazione:

b) Complementi di macchine;
a) Costruzione di macchine;
b) Economia e organizzazione aziendale;
a) Elettrotecnica;
a) Fisica tecnica;
a) Idraulica;
a) Impianti meccanici;
a) Macchine;
b) Macchine utensili;
a) Meccanica applicata alle macchine;
b) Misure meccaniche;
b) Progetti di macchine;
a) Scienza delle costruzioni;
b) Servocomandi e regolazione;
a) Tecnologia meccanica.

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTROTECNICA

2° *Anno*:

b) Chimica dei materiali elettrici;
b) Complementi di matematiche.

Triennio di applicazione:

b) Controlli automatici;
b) Economia ed organizzazione aziendale;
a) Elettronica applicata;
a) Elettrotecnica I;
b) Elettrotecnica II;
a) Fisica tecnica;
a) Idraulica;
a) Impianti elettrici I;
b) Impianti elettrici II;
a) Macchine;
a) Macchine elettriche;
a) Meccanica applicata alle macchine;
a) Misure elettriche;
a) Scienza delle costruzioni;
b) Tecnologie elettriche.

LAUREA IN INGEGNERIA CHIMICA

2° *Anno*:

a) Chimica applicata;
a) Chimica organica.

Triennio di applicazione:

a) Chimica fisica;
b) Chimica fisica II;
a) Chimica industriale;
b) Costruzione di apparecchiature chimiche;
a) Elettrotecnica;
a) Fisica tecnica;

b) Idraulica;
a) Impianti chimici;
b) Impianti chimici II;
a) Macchine;
a) Meccanica applicata alle macchine;
b) Metallurgia e metallografia;
a) Principi di ingegneria chimica;
b) Principi di ingegneria chimica II;
a) Scienza delle costruzioni;
b) Strumentazione chimica e analisi strumentale.

LAUREA IN INGEGNERIA MINERARIA

2° *Anno*:
b) Disegno II;
b) Mineralogia.

Triennio di applicazione:
a) Arte mineraria;
a) Chimica applicata;
a) Elettrotecnica;
a) Fisica tecnica;
b) Geofisica mineraria;
a) Geologia;
a) Giacimenti minerari;
b) Idraulica;
a) Macchine;
a) Meccanica applicata alle macchine;
b) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
b) Meccanica delle rocce;
a) Scienza delle costruzioni;
b) Tecnica dei sondaggi;
a) Topografia.

LAUREA IN INGEGNERIA ELETTRONICA

2° *Anno*:
b) Metodi di osservazione e misura.

Triennio di applicazione:
a) Campi elettromagnetici e circuiti;
b) Complementi di matematiche;
a) Comunicazioni elettriche;
a) Controlli automatici;
b) Economia ed organizzazione aziendale;
b) Elettronica applicata I;
a) Elettronica applicata II;
a) Elettrotecnica I;
b) Elettrotecnica II;
a) Fisica tecnica;
b) Impianti elettrici;
a) Meccanica delle macchine e macchine;
a) Misure elettriche;
a) Radiotecnica;
b) Reti logiche e calcolatori elettronici;
a) Scienza delle costruzioni;
b) Teoria dei sistemi.

LAUREA IN INGEGNERIA NUCLEARE

2° *Anno*:
a) Fisica atomica;
b) Tecnologia dei materiali nucleari.

Triennio di applicazione:
b) Complementi di matematiche;
b) Controllo del reattore nucleare;
a) Elettronica nucleare;
a) Elettrotecnica;
a) Fisica del reattore nucleare;
a) Fisica nucleare;
a) Fisica tecnica;
b) Idraulica;
a) Impianti nucleari;
a) Macchine;
a) Meccanica delle macchine;
b) Misura delle radiazioni e protezione;
b) Progetto del reattore nucleare;
a) Scienza delle costruzioni;
b) Teoria dei sistemi;
b) Termotecnica del reattore.

I restanti corsi per raggiungere per ogni singolo corso di laurea il numero degli insegnamenti previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, sono a scelta dello studente.

Gli insegnamenti a scelta dello studente sono indicati nell'elenco del successivo articolo.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare che indicherà, anno per anno, nel manifesto degli studi. Nel manifesto, però, le materie non figureranno isolate ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione.

Dopo l'art. 147, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria.

Art. 148. — *Insegnamenti complementari*:

1) Aerodinamica;
2) Analisi sperimentale delle tensioni;
3) Aerodinamica e gasdinamica;
4) Bioautomatica;
5) Complementi di costruzione di macchine;
6) Complementi di macchine elettriche;
7) Complementi di matematiche;
8) Costruzioni di macchine automatiche;
9) Cicli di fabbricazione;
10) Costruzioni aeronautiche;
11) Caratteri distributivi degli edifici;
12) Complementi di tecnica delle costruzioni;
13) Complementi di tecnica urbanistica;
14) Costruzioni marittime e fluviali;
15) Controlli automatici;
16) Controlli idraulici e pneumatici;
17) Centrali e stazioni elettriche;
18) Calcolo delle macchine elettriche;
19) Costruzioni elettromeccaniche;
20) Complementi di misure elettriche;
21) Complementi di elettrotecnica;
22) Chimica e tecnologia dei prodotti ceramici;
23) Chimica fisica dei polimeri;
24) Complementi di chimica industriale;
25) Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti;
26) Consolidamento dei terreni;
27) Controllo dei processi;
28) Chimica fisica dello stato solido;
29) Calcolo elettronico;
30) Chimica fisica dei materiali nucleari;
31) Chimica nucleare;
32) Complementi di neutronica;
33) Costruzioni nucleari;
34) Costruzioni di macchine;
35) Dinamica e controllo delle apparecchiature chimiche;

36) Disegno di impianti chimici;
37) Difesa e conservazione del suolo;
38) Elettronica industriale;
39) Economia politica e industriale;
40) Elettroacustica;
41) Elementi di analisi funzionale;
42) Elettronica quantistica;
43) Fabbricati e costruzioni industriali;
44) Geotecnica (semestrale);
45) Generatori elettrici speciali;
46) Impianti meccanici;
47) Ingegneria dei sistemi;
48) Impianti speciali idraulici;
49) Idrologia e idrografia;
50) Impianti idroelettrici e di rivalutazione di energia;
51) Industria del petrolio e petrolchimica;
52) Impianti minerari;
53) Idrogeologia applicata (semestrale);
54) Ingegneria sismica (semestrale);
55) Impianti chimici nucleari;
56) Legislazione mineraria (semestrale);
57) Linguaggi di programmazione;
58) Materie giuridiche;
59) Misure e modelli idraulici;
60) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
61) Materiali speciali per l'elettrotecnica e l'elettronica;
62) Meccanica dei giacimenti di idrocarburi;
63) Misure e controlli nei giacimenti di idrocarburi;
64) Macchine ed impianti elettrici;
65) Misure nucleari;
66) Neutronica applicata;
67) Organizzazione della produzione;
68) Oleodinamica e pneumatica;
69) Progetto di generatori di vapore;
70) Progetto di macchine a fluido;
71) Principi e tecnica della teleazione;
72) Preparazione dei minerali;
73) Progetto di componenti e circuiti integrati;
74) Produzione e trasporto degli idrocarburi;
75) Petrografia (semestrale);
76) Ricerca operativa;
77) Scienza dei metalli;
78) Strumentazione industriale;
79) Sociologia e psicologia industriale;
80) Statistica industriale;
81) Servocomandi e regolazione II;
82) Strumentazione e regolazione degli impianti;
83) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
84) Statistica applicata;
85) Strumentazione elettronica;
86) Strumentazione biomedica;
87) Tecnologia dei materiali;
88) Tecnologie speciali;
89) Tecnica delle fondazioni (semestrale);
90) Tecnica ed economia dei trasporti;
91) Tecnica della circolazione;
92) Tecnica dei sondaggi;
93) Trazione e propulsione;
94) Teoria e tecnica della ricerca operativa;
95) Tecnica delle alte tensioni;
96) Tecnica delle comunicazioni elettriche;
97) Tecnologie generali;
98) Teoria e sviluppo dei processi;
99) Tecnica delle microonde;
100) Tecnologie elettroniche;
101) Teoria dei circuiti;
102) Tecniche di controllo;
103) Tecnologie dei semiconduttori;
104) Tecnica degli impulsi;
105) Trasduttori;
106) Tecnologie industriali;
107) Tecnica delle costruzioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 104. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **420.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1816, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 147: all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

Meteorologia e climatologia;
Elementi di idraulica e idrologia;
Fisiologia degli alberi forestali (semestrale);
Conservazione della natura e delle sue risorse;
Miglioramento genetico delle piante agrarie;
Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale);
Vivaistica forestale e rimboschimenti;
Frutticoltura;
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e subtropicali (semestrale);

Fitoiatria;
Nematologia (semestrale);
Analisi chimico-biologiche degli alimenti zootecnici;
Tecnica mangimistica (semestrale);
Zootecnica dei Paesi tropicali e sub-tropicali;
Meccanica del suolo ed interazione macchina-terreno;
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;
Tecnica della meccanizzazione agricola;
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali;
Meccanizzazione forestale;
Microbiologia degli alimenti;
Tecnologie alimentari;
Tecnica amministrativa e contabilità dell'azienda agraria;
Economia di mercato dei prodotti forestali;
Pedologia generale;
Pedologia forestale;
Rilevamento e cartografia del suolo con elementi di aerofotointerpretazione.

Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di aviconiglicoltura da semestrale passa ad annuale.

Art. 153: il punto *b*) dell'art. 153 viene abrogato e sostituito dal seguente:

b) Nella discussione di una tesi orale scelta dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta e parimenti approvata dal professore della materia.

Gli articoli da 225 a 233, relativi alla scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale

Art. 225. — Alla facoltà di agraria è annessa la scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale, della durata di due anni accademici. Alla scuola sono ammessi i laureati in scienze agrarie o in scienze forestali.

Art. 226. — La facoltà si avvale, come sede della scuola, dell'Istituto agronomico per l'oltremare in Firenze, i cui mezzi didattici e scientifici (laboratori, collezioni, biblioteche, ecc.), sono posti a disposizione della scuola stessa.

La direzione della scuola è affidata ogni anno dal consiglio della facoltà di agraria ad un professore di ruolo, fuori ruolo, aggregato o incaricato della facoltà stessa, competente nel campo della specializzazione. Gli incarichi di insegnamento nella scuola sono affidati anno per anno dalla facoltà di agraria su proposta del direttore della scuola, avvalendosi anche dei docenti di altre facoltà e dell'Istituto agronomico per l'oltremare nonchè di esperti particolarmente qualificati.

Il direttore della scuola convoca, prima dell'inizio dei corsi, tutti i docenti della scuola stessa, al fine di:

a) coordinare i programmi di insegnamento;

b) stabilire gli orari delle lezioni, esercitazioni, ecc.;

c) decidere gli inviti ad eventuali conferenzieri non facenti parte del corpo docente della scuola.

Con apposita convenzione sono regolati i rapporti fra l'università e l'Istituto agronomico per l'oltremare per il funzionamento della scuola.

Art. 227. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1) Biogeografia delle regioni tropicali e subtropicali;
2) Agronomia dei Paesi tropicali e subtropicali;
3) Coltivazioni erbacee tropicali e subtropicali;
4) Coltivazioni arboree tropicali e subtropicali;
5) Zootecnica dei Paesi tropicali e subtropicali;
6) Industrie ed utilizzazioni dei prodotti agrari tropicali e subtropicali;
7) Entomologia agraria tropicale e subtropicale;
8) Patologia delle piante tropicali e subtropicali;
9) Economia e politica agraria dei Paesi tropicali e subtropicali;
10) Selvicoltura tropicale e subtropicale;
11) Macchine e meccanizzazione delle colture tropicali e subtropicali;
12) Tecnologia dei legnami tropicali e subtropicali.

Possono inoltre essere istituiti corsi speciali da designare, in numero non superiore a due, che saranno stabiliti all'inizio di ciascun anno dal consiglio dei docenti della scuola.

I suddetti insegnamenti saranno integrati da seminari, colloqui ed esercitazioni su speciali argomenti, nonchè da eventuali viaggi di istruzione in zone tropicali e subtropicali.

Art. 228. — Per l'iscrizione alla scuola di specializzazione occorre presentare domanda su carta legale, indirizzata al rettore dell'Università di Firenze entro il 30 novembre presso la segreteria della facoltà di agraria.

Le tasse e soprattasse sono stabilite nella seguente misura:

a) tassa di immatricolazione	L.	5.000
b) tassa annuale di iscrizione	»	30.000
c) soprattassa annuale di esami	»	7.000
d) contributi di laboratorio (nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, udita la facoltà e la scuola).		
e) tassa di diploma	»	6.000

Le tasse di immatricolazione, di iscrizione, la soprattassa di esami ed i contributi come alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), devono essere versate all'università; la tassa di diploma deve essere versata all'erario a mezzo di vaglia postale intestato al procuratore del registro di Firenze.

Art. 229. — Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in almeno otto degli insegnamenti di cui all'art. 227.

Art. 230. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta, svolta sopra un argomento scelto dal candidato in una delle materie della scuola ed approvato dal professore della materia alla quale la tesi si riferisce.

E' facoltà della commissione esaminatrice di richiedere al candidato, per l'ammissione all'esame di diploma, una o più prove pratiche.

Art. 231. — Le commissioni per gli esami di profitto sono costituite dal professore della materia e da altri due professori della scuola. La commissione per l'esame di diploma è composta da almeno quattro membri scelti fra i professori delle discipline impartite nella scuola, uno dei quali assumerà le funzioni di presidente. Per particolari argomenti potrà essere aggregato alla com-

missione per l'esame di diploma un membro estraneo scelto fra gli studiosi e cultori della disciplina interessata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 105. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **421.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 132, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la « Scuola in tisiologia » muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio ».

Allo stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:

Allergologia e immunologia clinica;
Malattie infettive.

L'art. 221, relativo alla « Scuola di specializzazione in radiologia », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 221. — La scuola di specializzazione in radiologia conferisce il diploma di specializzazione in radiodiagnostica e radioterapia ed il diploma di specializzazione in diagnostica radiologica.

Il numero dei posti disponibili è fissato in quindici per anno di corso.

I piani degli studi per i due corsi sono i seguenti:

Diploma di specializzazione in radiodiagnostica e radioterapia.

1° *Anno*:

Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
Anatomia radiologica normale;
Fisiologia radiologica;
Tecnica radiologica generale;
Semeiotica radiologica generale;
Fondamenti di radiobiologia;
Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi;
Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
Fondamenti di radioterapia;
Danni da radiazioni e mezzi di protezione;
Dimostrazioni cliniche e diagnostica radiologica;
Dimostrazioni cliniche di radioterapia.

3° *Anno*:

Diagnostica radiologica differenziale;
Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico;
Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia, con particolare riferimento all'anatomia patologica;
Radioterapia tradizionale. Curieterapia;
Radioterapia con alte energie;
Elementi di medicina nucleare;
Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione;
Dosimetria.

4° *Anno*:

Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica;
Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna;
Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica);
Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

La durata del corso è di anni quattro.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

E' obbligatorio l'internato.

Diploma di specializzazione in diagnostica radiologica.

1° *Anno*:

Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
Anatomia radiologica normale;
Fisiologia radiologica;
Tecnica radiologica generale;
Semeiotica radiologica generale;
Fondamenti di radiobiologia;
Nozioni di statistica e matematica.

2° *Anno*:

Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;

Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;

Moderne tecniche di esplorazione radiologica.

3° *Anno*:

Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati Diagnostica differenziale Rapporti con l'anatomia patologica;

Radiodiagnostica clinica;

Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.

La durata del corso è di tre anni.

I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari.

E' obbligatorio l'internato.

L'art. 224, relativo alla « Scuola di specializzazione in tisiologia » che muta la denominazione in quella di « Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dello apparato respiratorio », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio

Art. 224. — Il corso ha la durata di tre anni.

L'ammissione è stabilita attraverso un colloquio orale.

Il numero dei posti disponibili è fissato in dieci per anno di corso.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Patologia della tubercolosi polmonare ed extra-polmonare;

Patologia delle malattie dell'apparato respiratorio;

Fisiologia e fisiopatologia generale dell'apparato respiratorio;

Semeiotica fisica e funzionale dell'apparato respiratorio;

Microbiologia;

Epidemiologia e statistica sanitaria della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Clinica della tubercolosi (biennale);

Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Fisiopatologia speciale della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

Broncologia;

Radiologia dell'apparato respiratorio;

Profilassi della tubercolosi;

Igiene e legislazione sociale.

3° *Anno*:

Clinica della tubercolosi (biennale);

Clinica delle malattie dell'apparato respiratorio (biennale);

Chemioterapia della tubercolosi e delle malattie dell'apparato respiratorio;

Terapia fisiomeccanica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

Terapia chirurgica nella tubercolosi e nelle malattie dell'apparato respiratorio;

I corsi di insegnamento sono integrati da turni obbligatori di internato nei reparti di degenza e nei laboratori di ricerca; da esercitazioni pratiche; da conferenze.

Gli esami di profitto hanno luogo al termine di ogni anno di corso.

Per il conseguimento del diploma di specializzazione è prescritta la presentazione e la discussione di una dissertazione scritta.

L'art. 225, relativo alla « Scuola di specializzazione in urologia », è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 225. — La durata della scuola è di tre anni.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il numero dei posti disponibili è fissato ad un massimo di nove per il primo anno di corso (totale ventisette iscritti).

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;

Fisiologia dell'apparato uro-genitale;

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

Le nefropatie mediche;

Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);

Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;

Batteriologia in urologia;

Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;

Clinica urologica;

Patologia genitale femminile di interesse urologico;

Nefrologia chirurgica;

Anatomia ed istologia patologica dell'apparato uro-genitale;

Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);

Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;

Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;

Radiologia dell'apparato urinario e genitale;

Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;

L'anestesia ed il trattamento pre e post operatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

Clinica urologica;

Patologia e clinica urologica infantile;

Radiologia dell'apparato urinario e genitale;

Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;

Urologia ginecologica.

Dopo l'art. 225 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Allergologia e immunologia clinica » e in « Malattie infettive ».

Scuola di specializzazione in allergologia e immunologia clinica

Art. 226. — La durata del corso è di tre anni.

E' titolo di ammissione alla scuola la laurea in medicina e chirurgia; l'ammissione alla scuola avviene sulla base di titoli ed esami.

Il numero dei posti disponibili è di sei per ciascun anno di corso.

Sono materie di insegnamento:

1° *Anno*:

Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia;

Istopatologia generale;

La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti etiologici;
La patologia autoimmune;
Semeiotica e diagnostica allergologica.

2° *Anno*:

Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia;
Semeiotica e diagnostica allergologica;
Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio;
Allergia e otorinolaringoiatria;
Le malattie cutanee e patogenesi allergica;
Allergia ai medicamenti;
Farmacologia dei medicamenti antiallergici.

3° *Anno*:

Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio;
Allergia e apparato digerente;
Allergia ed altri organi ed apparati;
La terapia specifica e aspecifica delle sindromi allergiche;
Allergopatie professionali.

Le lezioni sono integrate da esercitazioni e dimostrazioni pratiche. Al termine di ogni anno di corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto sulle materie che sono state oggetto d'insegnamento.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento di allergologia ed immunologia clinica.

Scuola di specializzazione in malattie infettive

Art. 227. — La durata del corso è di tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di otto per ciascun anno di corso.

La scuola è posta sotto la direzione del titolare dello insegnamento di malattie infettive e dispone dei reparti e dei laboratori dell'istituto di malattie infettive; si avvale inoltre della collaborazione dell'istituto di igiene e dell'istituto di virologia dell'università.

Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

a) epidemiologia generale delle malattie infettive;
b) nozioni generali di batteriologia, di virologia, di parassitologia, di immunologia;
c) tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica applicata alle malattie infettive (1° anno).

2° *Anno*:

a) patologia e clinica delle malattie infettive (1° anno);
b) semeiotica e diagnostica delle malattie infettive;
c) anatomia patologica delle malattie infettive;
d) tecnica batteriologica, virologica, parassitologica, immunologica (2° anno).

3° *Anno*:

a) patologia e clinica delle malattie infettive (2° anno);
b) malattie infettive nei paesi caldi;
c) farmacologia e terapia generale delle malattie infettive;
d) legislazione sanitaria e malattie infettive.

Per gli esami si dispone:
1° anno: un esame sulle discipline *a*) e *b*);
2° anno: un esame sulle discipline *b*), *c*) e *d*);
3° anno: un esame relativo alle discipline *a*) e *b*); un esame relativo alle discipline *c*) e *d*); esame di diploma.

Le lezioni saranno integrate da esercitazioni di laboratorio ed al letto dell'ammalato e da conferenze su argomenti di patologia infettiva. Durante gli anni di corso gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nell'istituto di malattie infettive.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 102. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobilio operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di mobilio operanti in provincia di Rovigo, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di mobilio operanti in provincia di Rovigo.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 13 settembre 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(9975)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1972.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972 con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, per gli effetti dello art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore predetto;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore cartario operanti in provincia di Cosenza, è prolungato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1972

Il Ministro: COPPO

(9976)

DECRETO PREFETTIZIO 24 luglio 1972.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Cagliari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Visto il proprio decreto n. 01369 Gab., in data 27 aprile 1971, col quale il prof. Ugo Porzi, nella sua qualità di commissario prefettizio degli ospedali riuniti di Cagliari, veniva nominato componente del consiglio provinciale di sanità;

Considerato che si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto amministratore con l'attuale commissario straordinario del citato nosocomio;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Il dott. Carlo Demontis, commissario straordinario degli ospedali riuniti di Cagliari, è nominato componente del consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del prof. Ugo Porzi.

Cagliari, addì 24 luglio 1972

Il prefetto: PRINCIVALLE

(9820)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1972, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 29 dicembre 1970 dal dott. Palermo Vincenzo, magistrato presso la sezione distaccata di corte di appello di Salerno avverso il provvedimento del Ministero di grazia e giustizia, comunicatogli con nota n. 6599/5 dell'11 novembre 1970, con il quale veniva determinato in L. 4.261.027 la retribuzione annua contributiva riferita alla data della domanda di riscatto, ai fini dell'indennità di buonuscita, del periodo di studi universitari, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 6 dicembre 1965, n. 1368, e delle relative norme di attuazione approvate con decreto ministeriale n. 4/7/1966.

(9998)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA PUGLIA

Variante al programma di fabbricazione del comune di Francavilla Fontana

Con decreto n. 9487 è stata approvata, in applicazione dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al programma di fabbricazione del comune di Francavilla Fontana predisposta per la realizzazione della costruzione dell'istituto tecnico commerciale.

(10000)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Parma

Con decreto del provveditore alle opere pubbliche per l'Emilia n. 17370/1° in data 2 agosto 1972, è stata approvata, ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la variante al piano regolatore generale del comune di Parma relativa ad insediamento scolastico nel capoluogo (scuola media in via Milano).

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune a termini dell'art. 10, secondo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, integrata e modificata con leggi 6 agosto 1967, n. 765, e 19 novembre 1968, n. 1187.

(9951)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nelle « Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'art. 1 del regolamento comunitario n. 121 (settore suinicolo) per il periodo dal 1° luglio 1967 al 31 ottobre 1967 », pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1968, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

1) pagina 185 Periodo di validità, secondo rigo: leggere « .. validi dal 1° luglio 1967 al *27* settembre 1967 », anzichè « ... validi dal 1° luglio 1967 al *24* settembre 1967 ».

2) pagina 187 Periodo di validità, secondo rigo: leggere « ... validi dal *28* settembre 1967 al 18 ottobre 1967 », anzichè « .. validi dal *25* settembre 1967 al 18 ottobre 1967 ».

(9966)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° giugno 1972 al 30 giugno 1972 all'importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei regolamenti (CEE) n. 1106/72, n. 1119/72 e n. 1240/72.

(in lire italiane per quintale)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi			
			da Paesi terzi		da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya	
della tariffa	della statistica		dall'1-6-1972 al 15-6-1972	dal 16-6-1972 al 30-6-1972	dall'1-6-1972 al 15-6-1972	dal 16-6-1972 al 30-6-1972
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:				
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari:				
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:				
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %:				
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.018,75	1.018,75	456,25	456,25
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	4.403,10	4.403,10	3.840,60	3.840,60
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	7.831,25	9.343,75	7.831,25	9.343,75
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	9.850,00	11.818,75	9.850,00	11.818,75
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %:				
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	1.988,75	1.988,75	1.426,25	1.426,25
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	5.373,10	5.373,10	4.810,60	4.810,60
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	9.606,25	11 412,50	9.606,25	11.412,50
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %:				
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10 %	3.415,00	3.415,00	2.852,50	2.852,50
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	6.799,35	6.799,35	6.236,85	6.236,85
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	8.818,75	10.225,00	8.818,75	10.225,00
	85	II. non contenenti nè amido, nè fecola, nè glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	9.850,00	11.818,75	9.850,00	11.818,75

(9642)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, ad un posto di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Molise.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 400, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 23 marzo 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a un posto di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, per gli uffici aventi sede nel Molise;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dalla Corte dei conti per il presidente e dall'Università degli studi di L'Aquila per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a un posto di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nel Molise, è composta come segue:

Presidente:

Valente dott. Michelangelo, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Schippa prof. Giovanni, ordinario di tecnologia dei materiali e chimica applicata presso l'Università degli studi di L'Aquila;

Gavarini prof. Carlo, libero docente incaricato di scienza delle costruzioni presso l'Università degli studi di L'Aquila;

Cavaliere ing. Giuseppe, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Cioli ing. Roberto, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:

Mastronardi dott. Ugo, ispettore superiore del ruolo dello ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1972
Registro n. 3 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 394

(9750)

Commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Toscana.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1972, registro n. 2 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 4, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Toscana;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni fatte, rispettivamente, dalla Corte dei conti per il presidente e dall'Università degli studi di Firenze per i professori componenti la commissione;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, per esami, a cinque posti di 1° ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Toscana, è composta come segue:

Presidente:

Bacicchi dott. Ferdinando, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Calamia prof. Mario, aggregato per il gruppo tecnica delle alte frequenze presso l'Università degli studi di Firenze;

Di Pasquale prof. Salvatore, aggregato per il gruppo tecnico costruttivo presso l'Università degli studi di Firenze;

Billi ing. Sergio, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro;

Ghiggi ing. Luigi, ispettore dirigente del ruolo dell'ispettorato del lavoro.

Segretario:

Troiano dott Alfonso, ispettore superiore del ruolo dello ispettorato del lavoro.

La spesa relativa al funzionamento della predetta commissione graverà sul cap. 1057 del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale relativo al corrente esercizio finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 maggio 1972

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1972
Registro n. 4 *Lavoro e prev. soc. foglio n.* 397

(9749)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso a due posti di comandato presso la scuola annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria e del concorso ad un posto di comandato presso la scuola medesima riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 9 del regolamento della scuola di storia moderna e contemporanea, annessa all'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, approvato con decreto ministeriale 10 novembre 1936, e modificato con decreti ministeriali 16 febbraio 1962 e 17 febbraio 1965;

Visto il bando di concorso a due posti di alunno presso la predetta scuola, riservato a professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, emanato dal presidente dell'Istituto suddetto il 2 marzo 1972 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1972;

Visto il bando di concorso a un posto di alunno presso la scuola sopra riferita, riservato a funzionari del ruolo del personale della carriera direttiva degli archivi di Stato, emanato dal presidente dell'Istituto suddetto il 2 marzo 1972 e pubblicato nella medesima *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 5 aprile 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice dei concorsi sopra citati è composta come segue:

Presidente:

Ciasca prof. Raffaele, presidente dell'Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea.

Membri:

Saitta prof. Armando, ordinario di storia moderna presso l'Università di Roma, quale direttore della scuola di storia moderna e contemporanea annessa all'Istituto medesimo;

Sestan prof. Ernesto, ordinario di storia moderna presso l'Università di Firenze.

Roma, addì 26 luglio 1972

Il Ministro: SCALFARO

(9805)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 gennaio 1963, n. 52, concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1972, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici, registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1972, registro n. 8 Difesa, foglio n. 300;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo chimici e ruolo fisici:

Presidente:

magg. gen. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.a.d. Fedele Diego.

Membri:

magg. gen. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.a.d. Visconti Italo, per gli esami di fisica;

col. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Cianetti Elvio, per gli esami di chimica applicata e analisi qualitativa;

ten. col. Corpo genio aeronautico, ruolo chimici in s.p.e. Signoretti Sandro, per gli esami chimica fisica;

ten. col. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Rispoli Fortunato, per gli esami di matematica;

ten. col. Corpo genio aeronautico, ruolo fisici in s.p.e. Pellegrini Francesco, per gli esami di meccanica.

Segretario e membro supplente:

magg. Corpo genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici in s.p.e. De Barbieri Luciano.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.a.d. Ferrari Germano, per gli esami orali facoltativi di lingua inglese e francese;

col. Corpo commissariato aeronautico, ruolo commissariato in p.a. Mussini Angelo, per gli esami orali facoltativi di lingua tedesca;

magg. Corpo commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in p.a. Carducci Armando, per gli esami orali facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti della commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 maggio 1972

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 luglio 1972
Registro n. 22 Difesa, foglio n. 344

(9756)

Avviso relativo alla pubblicazione di alcuni dei decreti di approvazione delle graduatorie di merito e di nomina ad operaio dello Stato, in prova, concernenti gli ex allievi operai delle scuole allievi operai delle Forze armate che presentarono regolare domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale in data 26 luglio 1971.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 21ª del 20 maggio 1972 sono stati pubblicati ventitre decreti ministeriali concernenti l'approvazione delle graduatorie e la nomina ad operaio dello Stato — entro i limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere — di ex allievi operai che presentarono domanda di assunzione ai sensi della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 27 ottobre 1971.

1) Elettroacustico per ultrasuoni (Decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972, registro n. 12 Difesa, foglio n. 141).

2) Muratore (Decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972, registro n. 12 Difesa, foglio n. 140).

3) Operaio chimico (Decreto ministeriale 12 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1972, registro n. 12 Difesa, foglio n. 139).

4) Acetilenista (Decreto ministeriale 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972, registro n. 14 Difesa, foglio n. 114).

5) Elettromeccanico (Decreto ministeriale 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972, registro n. 14 Difesa, foglio n. 111).

6) Fonditore (Decreto ministeriale 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1972, registro n. 16 Difesa, foglio n. 122).

7) Fuochista di forni fusori (Decreto ministeriale 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972, registro n. 14 Difesa, foglio n. 113).

8) Velaio (Decreto ministeriale 16 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1972, registro n. 14 Difesa, foglio n. 112).

9) Aggiustatore meccanico (Decreto ministeriale 28 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 86).

10) Armaiolo (Decreto ministeriale 28 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 87).

11) Conduttore di macchine per pressofusione (Decreto ministeriale 7 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1972, registro n. 18 Difesa, foglio n. 315).

12) Cordaio (Decreto ministeriale 7 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 103).

13) Elettricista elettrogenista (Decreto ministeriale 7 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 105).

14) Falegname (Decreto ministeriale 7 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1972, registro n. 19 Difesa, foglio n. 104).

15) Torrettista (Decreto ministeriale 7 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1972, registro n. 18 Difesa, foglio n. 314).

16) Carpentiere in ferro e metalli (Decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1972, registro n. 21 Difesa, foglio n. 99).

17) Coibentatore (Decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1972, registro n. 20 Difesa, foglio n. 306).

18) Montatore di spolette ed artifizi (Decreto ministeriale 15 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1972, registro n. 20 Difesa, foglio n. 304).

19) Tornitore in metallo (Decreto ministeriale 17 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1972, registro n. 20 Difesa, foglio n. 307).

20) Apparecchiatore radiotelegrafonico (Decreto ministeriale 18 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1972, registro n. 20 Difesa, foglio n. 308).

21) Preparatore di laboratorio farmaceutico (Decreto ministeriale 18 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1972, registro n. 20 Difesa, foglio n. 305).

22) Preparatore di laboratorio in genere (Decreto ministeriale 18 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1972, registro n. 20 Difesa, foglio n. 309).

23) Frigorista (Decreto ministeriale 23 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1972, registro n. 20 Difesa, foglio n. 311).

(9926)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Esito del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di un'opera d'arte destinata all'edificio della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma in S. Pietro in Vincoli.

La commissione giudicatrice del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di un'opera d'arte destinata all'edificio della facoltà di ingegneria dell'Università di Roma in S. Pietro in Vincoli ha dichiarato vincitore il bozzetto presentato dall'artista prof. Egidio Giaroli.

(9920)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 18/8735/4 del 30 settembre 1971 e n. 18/056/1 del 14 gennaio 1972, con i quali veniva indetto pubblico concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Livorno al 30 novembre 1970;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Livorno, dell'ordine dei medici di Livorno, nonchè dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice indicata in premessa e così costituita:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione del Ministero della sanità

Componenti:

Finizio dott. Enrico, medico provinciale di Grosseto;
Vitocolonna dott. Gianfranco, vice prefetto ispettore della prefettura di Livorno;
Pallone prof. Ettore, primario medico dell'ospedale di Piombino;
Pardini prof. Icilio, primario ostetrico dell'ospedale di Livorno;
Bellina dott. Delfino, medico condotto di Livorno.

Segretario:

Piccolella dott. Riccardo, consigliere del Ministero della sanità.

La commissione ha la sua sede in Livorno ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà altresì pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Livorno e per otto giorni consecutivi agli albi pretori dell'ufficio del medico provinciale di Livorno, della prefettura di Livorno e dei comuni interessati.

Livorno, addì 28 luglio 1972

Il medico provinciale: LONGO

(9807)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3607/8/5 in data 2 luglio 1971, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova al 30 novembre 1970;

Ritenuto di dover procedere alla costituzione della commissione esamitrice del concorso suddetto;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 181, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni ed alle provincie, successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Viste le designazioni del Ministero della sanità di cui a nota telegrafica n. 300.VIII.II.54.C.1447 in data 28 marzo 1972, della prefettura di Padova, dell'ordine dei medici di Padova e delle giunte municipali dei comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale veneta n. 1 in data 22 marzo 1972;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Padova e di cui alle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Camponi dott. Mario, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cartia dott. Francesco, direttore di sezione del Ministero dell'interno in servizio presso la prefettura di Padova;

Cucinello dott. Renato, ispettore generale medico del Ministero della Sanità;

Cevese prof. Pier Giuseppe, direttore della clinica chirurgica dell'Università di Padova;

Ninni prof. Mario, primario medico dell'ospedale generale di Este;

Poggi dott. Carlo, medico condotto titolare.

Segretario:

Palombi dott. Pasquale, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo in Padova e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e dei comuni interessati.

Padova, addì 20 luglio 1972

Il Medico provinciale aggiunto

(9878)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ANCONA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Fabriano

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3128 del 15 ottobre 1971, col quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo del comune di Fabriano;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine dei veterinari di Ancona;

Visto altresì il decreto del medico provinciale n. 1803 del 5 maggio 1972, col quale viene nominato il componente sanitario condotto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi a sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario comunale capo del comune di Fabriano è così costituita:

Presidente:

Brighenti dott. Manfredo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno presso la prefettura di Ancona;

Duca dott. Filippo, ispettore generale veterinario presso il Ministero della sanità;

Romanelli prof. Valentino, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria dell'Università di Perugia;

Moretti prof. Bruno, docente in clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;

Latini dott. Alberto, veterinario comunale capo del comune di Terni.

Segretario:

Acquafresca dott.ssa Luciana, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede a Perugia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio, nell'albo della prefettura e del comune interessato.

Ancona, addì 26 luglio 1972

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(9877)

Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del pubblico macello di Ancona

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2292 del 26 luglio 1971, con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Ancona;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni all'uopo pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona e dall'ordine dei veterinari di Ancona;

Visto altresì il decreto del medico provinciale di Ancona n. 1804 del 5 maggio 1972, con il quale viene nominato il componente sanitario condotto ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il regolamento dei concorsi a sanitari condotti approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice di cui in narrativa è così costituita:

Presidente:

Moro dott. Pietro, direttore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellani prof. Luigino, direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità;

Amodio dott. Gerardo, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione dell'interno;

Barboni prof. Elio, docente di anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Perugia;

Pedini prof. Bruno, docente di clinica medica veterinaria dell'Università di Perugia;

Rambelli dott. Antonio, direttore del pubblico macello di Ravenna.

Segretario:

Fabrizi dott.ssa Luisa, direttore di sezione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede a Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti.

Ancona, addì 26 luglio 1972

Il veterinario provinciale: PIERSIMONI

(9879)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1769 in data 12 marzo 1970, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo nei comuni di Partinico, Giuliana e nel consorzio veterinario di Castelbuono-Isnello;

Visto il proprio decreto n. 1576, con il quale si è proceduto all'ammissione dei concorrenti che avevano presentato istanza di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 289, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso di che trattasi:

1. Bonanno Enrico	punti	49,762
2. Valenti Giuseppe	»	48,583
3. Virga Sante	»	47,976
4. Cicchirillo Francesco	»	44,746
5. Coraci Liborio	»	44,633
6. Profita Calogero	»	43,297
7. Giardina Stefano	»	41,577

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, in quello della prefettura e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Palermo, addì 20 luglio 1972

Il veterinario provinciale: SORCE

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1769 in data 12 marzo 1970, relativo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo nei comuni di Partinico, Giuliana e nel consorzio veterinario Castelbuono-Isnello;

Visto il proprio decreto n. 3927 in data 20 luglio 1972, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso di che trattasi;

Viste le domande dei concorrenti e l'ordine di preferenza delle sedi dagli stessi indicate;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati veterinari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno segnata:

1) Bonanno Enrico: Partinico;
2) Valenti Giuseppe: Castelbuono-Isnello;
3) Virga Sante: Giuliana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio e a quello dei comuni interessati.

Palermo, addì 20 luglio 1972

Il veterinario provinciale: SORCE

(9875)

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Avviso di rettifica

Alla pagina 5116 della *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 15 luglio 1972, prima colonna,

dove è scritto:

« Legge regionale 29 febbraio 1972, n. 3. — Regolamento interno dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali »

leggasi:

« Regolamento interno dell'organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali 29 febbraio 1972, n. 3 ».

(9808)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.